



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

103. Considerando la Santità &c. Mandatum Pontificium quo universis  
Basilicarum, aliarumque Urbis Ecclesiarum Vicariis, Dignitatibus,  
Canonicis, Beneficiatis, Clericis Beneficiatis, Cappellanis, ...

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1701.

1704.

## MANDATA, EDICTA,

&amp; Decreta Memorabilia Sacra Congregationis Visitationis Apostolicae.

*Juxta temporis seriem disposita.*

## MANDATUM PONTIFICIUM,

I.

Quo universis Basilicarum, aliarumque Urbis Ecclesiarum Vicariis, Dignitatibus, Canonicis, Beneficiatis, Clericis Beneficiatis, Cappellanis, aliisque Chori servitio quomodolibet addictis interdicitur, ne adscriptis capitamentis vulgo *Perucche* Choro, nec Capitularibus, Processionibus, aut aliis Ecclesiasticis, functionibus intersint, & qui secus fecerint, pro absentibus habeantur.

*Ex Audientia Sanctissimi.*

Considerando la Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI. quello, che da Sac. Canoni, dal Sacro Concilio di Trento, e da altre Ordinanze Apostoliche si prescrive sopra la moderazione, e congrua Tonsura de' Capelli delle persone Ecclesiastiche, e riconoscendosi dalla Santità Sua quanto ripugni alla disposizione de medesimi Sac. Canoni, e sia disconvenevole, & indecente a chiunque professi stato Clericale usare Capelliere finte, dette volgarmente *Perucche*, e specialmente a quelli, che essendo obligati al servizio delle Chiese, devono assistere a i divini Uffici nel Coro; d'ordine espresso datoci a bocca, comanda, che in avvenire, principando dal primo giorno di Agosto dell'anno corrente, niuno, che in qualsivoglia Basilica, o Chiesa di Roma goda Vicariati, Dignità, Canonicati, Beneficiati, Chiericati Beneficiati, Mansionariati, Cappellanie perpetue, o manuali, Prebende, & ogn'altro officio, che con qualunque titolo habbia annesso il servizio della Chiesa, e Passitenza del Coro, v'intervenza con Capelli finti, girelli posticci, o *Perucche*, benchè queste fossero licite, corte, e moderate, o con berrettini d'artificio straordinario, & insolito a praticarsi, e la Santità Sua espressamente comanda, che ciascheduno de' soprannominati, che ardisse d'intervenire & assistere alle Messe, Divini Uffici, Processioni, & in ogni altra funzione Ecclesiastica con Capelli finti, girelli, *Perucche*, o vero con berrettini d'artificio straordinario, & insolito a praticarsi, come sopra, terminato il mese di Luglio prossimo venturo sia tenuto, e reputato come assente, o che dalli Puntatori si punti, come se non fosse in alcun modo intervenuto, e presente, lasciando nel suo vigore tutte le Ordinanze, proibizioni, e pene rispettivamente altre volte decretate contro gl'Ecclesiastici, che nudriscono chiome eccedenti e che usassero Capelli finti, e *Perucche*; & affinché il presente Ordine sia inviolabilmente osservato, vuole la Santità Sua, che da' Signori Cardinali Arcipreti, Titolari, e Diaconi, & altri Superiori Ecclesiastici si pubblici nelle loro Basiliche, e Chiese rispettivamente, e che un'esemplare del medesimo resti sempre affisso in luogo visibile, nelle Sagrestie di ciascheduna delle sopradette Basiliche, e Chiese sotto pena di scudi dieci d'oro da pagarsi da Sagrestani maggiori dell'istesse, da applicarsi la metà all'Accusatore, e l'altra metà a Luoghi Pii ad arbitrio della Santità Sua. Questo di 4. Maggio 1701.

Gioseppe Domenico de Totis Segretario della Sac. Visita Apostolica.

## DECRETA.

Varia, & Instructio pro accurato perpetuorum onerum Missarum adimplemento.

II.

Affinche gli obblighi delle Messe perpetue, o a tempo, o manuali, che dalla provvidenza de' Fedeli defonti prima di passare da questa all'altra vita, o dalla carità de loro Congiunti, & Amici, ovvero dalla divozione di pii Benefattori sono stabiliti con assegnamenti di certi capitali, o con limosine quotidiane per la celebrazione di esse, vengano puntualmente adempiti da quelli, che avendo ricevuti gli emolumenti, sono a ciò tenuti, e le povere Anime purganti ricevano ne' debiti tempi i dovuti suffragii, la Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI. inenodò a i Decreti sopra la celebrazione delle Messe emanati in tempo delle SS. MM. di Urbano VIII. e d'Innocenzo XII. suoi Predecessori, e rinnovandone la puntuale osservanza sotto l'istesse pene in dette Costituzioni contenute, per comandamento espresso datoci a bocca ordina, e comanda a tutti i Superiori, Soprintendenti, Deputati, Sagrestani, Cappellani, & a qualunque altra persona, che con qualsivoglia titolo, & ufficio presiede, al governo, regolamento, & amministrazione delle Chiese Patriarcali Basiliche, Collegiate, Parocchiali, Monasteri, e Conventi de' Regolari dell'uno, e l'altro sesso, Conservatorii, Congregazioni, Ospedali, Confraternite laicali, e d'ogn'altra Chiesa, Cappella, & Oratorio di Roma, che tanto nel ricevere le limosine delle Messe, quanto nel soddisfare a gli obblighi nella celebrazione delle medesime sia inviolabilmente, & interamente osservata, e praticata la seguente Istruzione, sotto pena a quelli, che o in tutto, o in parte la trasgrediranno della sospensione a Divinis, se saranno Preti Secolari, e della privazione della voce attiva, e passiva, e delle Cariche, & Uffici, se saranno Regolari, & anche d'altre pene pecuniarie, e rispettivamente corporali ad arbitrio della Santità Sua.

*Istruzione per le Messe perpetue.*

Si formerà un Catalogo, nel quale si descriveranno distintamente tutti gl'obblighi di Messe Cantate, e plane, sì perpetui, come ad tempus, da che provengono, se per Testamento, o per Donazione, o in altra forma, con li fondi che sono stati lasciati per Dote di ciaschedun'obbligo, e gl'Altari, in cui si devono soddisfare.

Il detto Catalogo doveranno esibirlo poi al Signor Angelo Stantelli Computista Deputato da Sua Santità, che gli farà fatto l'esibito, e gli farà reso.

Doveranno in oltre tenere la Tabella distinta di tutti detti obblighi con la espressione del nome del Benefattore, & indicazione del Testamento, o altro Istromento, che, vi sia, cioè per quali atti, e di che tempo, e rispettivamente con li suoi Colonelli distinti delle Messe Cantate, Messe quotidiane, Messe d'ogni mese, Messe d'ogni settimana, o altri obblighi temporanei, che si sono lasciati che si celebrino con l'espressione dell'Altare, in cui si doveranno celebrare &c. Qual Tabella doverà esser riconosciuta, e sottoscritta da Monsignore Segretario della Sagra Visita Apostolica pro tempore, e Computista Deputato, e si debba tenere affissa nella Sagrestia in luogo patente, come dispongono le Costituzioni Apostoliche, e che da essa non si possa levare, nè aggiungere parita alcuna senza ritornare a riconoscersi, e sottoscriversi da medesimi, e succedendo infra